

La perequazione automatica delle pensioni dal 1° gennaio 2015

All'interno:

- Importo pensioni base;
- “Bonus” di 154,94;
- “Quattordicesima” sulle pensioni basse;
- Integrazione al trattamento minimo e integrazione dell'assegno di invalidità: nuovi limiti di reddito;
- Pensione ai superstiti;
- Maggiorazioni sociali: limiti di reddito per il diritto;
- Prestazioni agli invalidi civili;
- Aliquote IRPEF e detrazioni fiscali.

- L'adeguamento per perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2015, in riferimento al costo della vita, è stato determinato - provvisoriamente - nella misura dello 0,3%.

La perequazione definitiva per l'anno 2014 è stata dello 1,1% e non 1,2% come corrisposto, quindi con un conguaglio negativo dello 0,1%, che verrà recuperato nel mese di gennaio 2015.

◆ **IMPORTO DELLE PENSIONI INPS PER L'ANNO 2015**

TRATTAMENTI MINIMI, ASSEGNI VITALIZI, PENSIONI E ASSEGNI SOCIALI				
Decorrenza 1° gennaio 2015	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
<i>Importo mensile</i>	502,38	286,37	369,63	448,51
<i>Importo annuo</i>	6.530,94	3.722,81	4.805,19	5.830,63

- ◆ **L'AUMENTO delle PENSIONI per il 2015**
Da gennaio 2015 la corresponsione della perequazione avverrà come di seguito indicato.

<i>Importo mensile del trattamento di pensione anno 2014</i>	<i>Percentuale di rivalutazione dal 1°/1/2015</i>
Pensioni di importo mensile fino a 1.1502,64	0,3% (100%)
Pensioni di importo mensile compreso fra 1.502,64 e euro 2.003,52	0,285%(95%)
Pensioni di importo mensile compreso fra 2.003,53 e 2.504,40 euro	0,225% (75%)
Pensioni di importo mensile compreso fra 2.504,41 e 3.005,28 euro	0,15% (50%)
Pensioni di importo mensile superiore a 3.005,28 euro	0,135% (45%)

IMPORTO DEFINITIVO DELLE PENSIONI INPS ANNO 2014

Decorrenza 1° gennaio 2014	Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi	Assegni vitalizi	Pensioni sociali	Assegni sociali
<i>Importo mensile</i>	500,88	285,51	368,52	447,17
<i>Importo annuo</i>	6.511,44	3.711,63	4.790,76	5.813,21

- **Importo aggiuntivo – o “Bonus” – di €. 154,94 per l'anno 2014-**

I titolari di una o più pensioni, il cui importo complessivo annuo non superi l'importo del trattamento minimo di pensione, hanno diritto ad un importo aggiuntivo di **154,94** euro che viene corrisposto a dicembre con la tredicesima mensilità.

Requisiti reddituali da rispettare per il diritto al Bonus

Primo requisito:

- **Non compete** con pensioni di importo annuo superiore a €. 6.666,38
- **Spetta per intero** con pensioni di importo annuo fino a €. 6.511,44
(*corrisponde al trattamento minimo*)
- **Spetta per differenza** con pensione di importo annuo compreso tra €. 6.511,44 e €. 6.666,38 (*spetta la differenza tra importo della pensione percepita ed il limite di €. 6.666,38*)

Secondo requisito:

- Reddito personale annuo non superiore a €. 9.767,16
- Reddito coniugale annuo non superiore a €. 19.534,32

Attenzione: in caso di pensionato coniugato devono essere soddisfatti tutti e due i requisiti.

Il Bonus è corrisposto con la rata di pensione di dicembre 2014.

Redditi da valutare per il diritto al Bonus dei 154,94 €.

Il reddito da prendere in considerazione per la verifica del limite individuale e coniugale è il reddito assoggettabile all'IRPEF **dell'anno di erogazione della prestazione**. Sono esclusi dal computo:

- il reddito della casa d'abitazione e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- i redditi soggetti a tassazione separata.

Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata (oneri deducibili, detrazioni/deduzioni d'imposta) e al netto dei soli contributi previdenziali e assistenziali.

Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.

- **“Quattordicesima” sulle pensioni basse (somma aggiuntiva) -**

Nel mese di luglio viene corrisposta ai pensionati (INPS, INPDAP, IPOST, ENPALS), con età pari o superiore a 64 anni, la “quattordicesima”, a condizione che non superino determinati limiti di reddito personale. L'importo della stessa varia a seconda dell'anzianità contributiva del pensionato e viene corrisposta solo sulle pensioni da contribuzione e non su quelle assistenziali.

La somma aggiuntiva – o quattordicesima – viene corrisposta, in misura intera o ridotta, a condizione che il reddito annuo del pensionato risulti inferiore ad una volta e mezza il trattamento minimo annuo maggiorato della somma aggiuntiva spettante in misura intera.

<i>Anni di contribuzione</i>		<i>Anno 2015</i>		
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Limite imponibile pensioni (<i>provvisorio</i>)	Somma aggiuntiva (importo max)	Limite redditi totali del pensionato
Fino a 15 anni	Fino a 18 anni	€. 9.796,41	€. 336,00	€. 10.132,41
Da 15 a 25 anni	Da 18 a 28 anni	€. 9.796,41	€. 420,00	€. 10.216,41
Oltre 25 anni	Oltre 28 anni	€. 9.796,41	€. 504,00	€. 10.300,41

Per calcolare l'anzianità contributiva si tiene conto di tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto) utile ai fini del diritto o della misura, compresa quella utilizzata per la liquidazione dei supplementi.

Per i titolari di sole pensioni di reversibilità, l'anzianità contributiva complessiva viene ridotta nell'aliquota di reversibilità (ad esempio 60% se il titolare è il coniuge superstite).

La quattordicesima non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a euro 156, dell'incremento delle maggiorazioni sociali della legge 448/2001 (incremento al milione).

Devono essere considerati i redditi percepiti dal solo pensionato. Concorrono alla formazione del reddito complessivo i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio: rendite INAIL, gli assegni e le pensioni civili, le pensioni dall'estero, ...).

Non devono essere considerati, perché espressamente previsto dalla norma, i seguenti redditi:

- **assegni al nucleo familiare e assegni familiari;**
- **indennità di accompagnamento o qualsiasi trattamento similare;**
- **casa di abitazione e relative pertinenze;**
- **trattamenti di fine rapporto;**
- **competenze arretrate soggette a tassazione separata.**

Sono altresì esclusi i redditi:

- delle pensioni di guerra;
- delle indennità speciali per ciechi parziali e delle indennità di comunicazione per i sordomuti prelinguali;
- dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni da emoderivati;
- dell'importo aggiuntivo pari a 154,94 erogato sulla tredicesima agli incapienti;
- dei sussidi economici che i Comuni e gli altri Enti erogano ad anziani, che non presentano la caratteristica della continuità.

■ INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO 2015

502,38

Quando l'importo della pensione che deriva dal calcolo dei contributi versati nell'arco della vita lavorativa è inferiore a quello del trattamento minimo in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS, per legge viene aggiunta alla pensione a calcolo una quota di integrazione fino al raggiungimento del predetto trattamento minimo.

Sono escluse dal diritto all'integrazione al trattamento minimo:

- le pensioni supplementari;
- le pensioni calcolate **esclusivamente** con il sistema contributivo (per i soggetti che hanno iniziato a versare contribuzione solo a partire dal 1°/1/1996 e per gli optanti al sistema contributivo).

Norme particolari regolamentano il diritto all'integrazione al trattamento minimo degli assegni di invalidità.

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI

PER TUTTE LE PENSIONI INTEGRATE

Reddito del singolo			
Anno	Limite di reddito personale per il diritto al minimo intero	Limite di reddito personale che consente la integrazione parziale	
2014	Fino a €. 6.511,44	Oltre €. 6.511,44 fino a €. 13.022,88	
2015	Fino a €. 6.530,94	Oltre €. 6.530,94 fino a €. 13.061,88	
Reddito di coppia (1)			
Anno	Limiti di reddito coniugale che	Limiti di reddito coniugale che	Limiti di reddito che consentono l'integrazione al minimo totale o

	escludono l'integrazione al minimo	consentono l'integrazione al minimo	parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2014	Oltre €. 26.045,76	Fino a €. 19.534,32	Da €. 19.534,32 a €. 26.045,76
2015	Oltre €. 26.123,76	Fino a €. 19.592,82	Da €. 19.592,82 a €. 26.123,76

(1) Per l'integrazione delle pensioni con decorrenza successiva all'anno 1994 si valutano sia i redditi del titolare sia i redditi dell'eventuale coniuge.

N.B.: Per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, i requisiti reddituali sono diversi.

Per ogni controllo e informazione, rivolgetevi alle sedi di INCA e SPI-CGIL.

■ PENSIONI CON IL CALCOLO ESCLUSIVAMENTE CONTRIBUTIVO

La legge n. 335 del 1995 esclude l'applicazione del beneficio dell'integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione contributiva.

Pertanto, coloro che hanno iniziato a lavorare per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995 o che hanno optato per il sistema contributivo non potranno più avere la pensione integrata al minimo: la rendita sarà rapportata ai soli contributi versati.

■ INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA'

LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L'INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA' CON DECORRENZA 1/8/1984 IN POI

Anno	Pensionato solo	Pensionato coniugato
2014	Oltre euro 11.626,42	Oltre euro 17.439,63
2015	Oltre euro 11.661,26	Oltre euro 17.491,89

Nota alla tabella: se l'importo dell'assegno di invalidità è molto basso e il pensionato è titolare di redditi modesti, l'importo mensile della pensione può essere aumentato di una cifra non superiore all'assegno sociale (€. 448,51 per il 2015). L'assegno di invalidità, con l'integrazione, non può comunque superare l'importo mensile del trattamento minimo (€. 502,38 importo anno 2015).

L'assegno è compatibile con attività di lavoro dipendente e autonomo, salvo trattenute giornaliere o mensili se l'assegno è di importo superiore al trattamento minimo. La legge 335/95 prevede, in presenza di redditi da attività lavorativa superiori a 26.123,76 (per l'anno

2015), una riduzione della pensione (25% o 50%) a seconda dell'ammontare dei predetti redditi.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL.

■ PENSIONE AI SUPERSTITI

Le pensioni ai superstiti sono soggette a riduzioni qualora il titolare sia in possesso di redditi superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riduzioni sono di diversa misura a seconda dell'ammontare dei redditi del pensionato.

Tale norma non si applica quando nel nucleo superstita sono presenti, da soli o con il genitore superstita, figli minori, studenti maggiorenni, inabili.

Sono da escludere dal calcolo diversi redditi tra i quali:

- importo della pensione di reversibilità stessa ed eventuali altre pensioni di reversibilità;
- casa di abitazione e relative pertinenze;
- competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- trattamenti di fine rapporto;
- assegno al nucleo familiare e assegno familiare;
- pensione sociale e assegno sociale;
- pensioni di guerra e prestazioni assistenziali per invalidi civili, ciechi civili e sordomuti;
- indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- rendita INAIL;
- interessi di BOT, CCT e di ogni altro titolo di Stato.

Nessuna trattenuta deve essere effettuata in caso di reddito pari o inferiore, per il 2015 a € 19.592,82,

Si ricorda che, qualora il/la vedovo/a titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, sia riconosciuto inabile al 100%, spetta sulla pensione di reversibilità l'assegno al nucleo familiare per se stesso, ovviamente se ha redditi entro i limiti fissati.

Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi alle Sedi SPI-CGIL o agli Uffici del Patronato INCA/CGIL.

■ LIMITI DI REDDITO PER L'ASSEGNO SOCIALE

L'importo mensile dell'assegno sociale per l'anno 2015 è di 448,51 annuo è di euro 5.830,63.

Il limite di reddito per il pensionato solo da non superare è pari all'importo annuo dell'assegno medesimo; per il pensionato coniugato il limite di reddito pari 2 volte l'ammontare annuo dell'assegno sociale, cioè 11.661,26 €.

Ai fini dell'assegno sociale, in caso di persona coniugata, rileva solo il reddito di coppia e non quello individuale.

I redditi da considerare sono:

- ^ **redditi soggetti ad IRPEF al netto delle imposte, comprese le addizionali regionali e comunali, e contributiva;**
- ^ **redditi esenti da imposta;**
- ^ **prestazioni erogate a ciechi civili, invalidi civili, sordomuti;**
- ^ **pensioni di guerra;**
- ^ **rendite INAIL;**
- ^ **pensioni privilegiate ordinarie;**
- ^ **redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;**
- ^ **redditi soggetti a imposta sostitutiva;**
- ^ **assegni alimentari;**
- ^ **assegno sociale del coniuge del richiedente.**

Non sono da considerare i redditi derivanti da:

- ^ **trattamenti di fine rapporto ed eventuali anticipazioni;**
- ^ **competenze arretrate soggette a tassazione separata;**
- ^ **proprio assegno sociale;**
- ^ **la casa di proprietà in cui si abita;**
- ^ **trattamenti di famiglia;**
- ^ **l'indennizzo per trasfusione;**
- ^ **le indennità di accompagnamento di ogni tipo;**
- ^ **l'indennità di comunicazione per i sordomuti;**
- ^ **l'assegno vitalizio ex combattenti guerra 15-18;**
- ^ **assegno vitalizio a favore dei perseguitati politici e razziali;**
- ^ **la pensione contributiva per un importo pari ad 1/3 della pensione medesima e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale.**

■ LE MAGGIORAZIONI SOCIALI

INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE

(“milione al mese”)

Soggetti aventi diritto:

- **pensionati con un'età pari o superiore a 70 anni (1),**
- **pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi assoluti titolari di pensione;**
- **pensionati con un'età pari o superiore a 60 anni, che risultino titolari della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/84.**

(1) diminuita di un anno ogni cinque anni di contribuzione accreditata – obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto -, per un massimo di cinque anni di riduzione. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta perfezionato anche in presenza di periodi contributivi pari o superiori a 2 anni e mezzo.

Tabella limiti di reddito personale e coniugale (1)

INCREMENTO AL MILIONE – MAGGIORAZIONE SOCIALE				
Anno	Importo mensile massimo maggiorazione sul trattamento minimo (2)	Pensionato solo	Pensionato coniugato	Importo mensile massimo con maggiorazione spettante
2014	136,44	8.285,16	14.098,37	637,32
2015	136,44	8.304,66	14.135,29	638,82

(1) I limiti di reddito personale o di coppia valgono per tutti i soggetti sopra riportati aventi diritto all'incremento della maggiorazione.

(2) L'importo mensile massimo di maggiorazione varia a seconda della pensione su cui viene applicata (trattamento minimo, pensione invalidità civile, assegno sociale, ecc...).

Redditi da valutare per il diritto alla maggiorazione sociale -

Ai fini della maggiorazione sociale si devono considerare i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda i redditi assoggettabili all'IRPEF vanno presi in considerazione quelli a tassazione corrente e a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione e dei trattamenti di famiglia comunque denominati.

Dal 2008 si deve considerare anche un importo pari a 156,00 € a titolo di “quattordicesima”.

Redditi da escludere:

- 1) le pensioni di guerra;
- 2) le indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- 3) casa di abitazione e le relative pertinenze;
- 4) i trattamenti di famiglia;
- 5) l'indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, e l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge;
- 6) l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (circolare INPS n. 203/2000);
- 7) i 154,94 € di importo aggiuntivo previsto dall'articolo 70, commi da 7 a 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- 8) i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.

■ LE ALTRE MAGGIORAZIONI SOCIALI

I pensionati che non hanno ancora compiuto i 70 anni e non hanno diritto ad alcuna riduzione di tale limite di età, possono aver diritto, se i redditi lo consentono, alle maggiorazioni sociali previste dalla normativa previgente quella del “milione”.

Importi delle maggiorazioni e limiti di reddito variano a seconda dell'età.

Per verificare se esiste il diritto ad una di esse, è bene che i soggetti interessati si rivolgano alle sedi SPI-CGIL o agli uffici del Patronato INCA/CGIL.

N.B. Gli importi mensili delle pensioni sopra riportati potrebbero diversificarsi di 1 o 2 centesimi mensili rispetto a quanto posto in pagamento, con conseguente variazione, seppure di soli centesimi, anche dei valori annui e dei limiti di reddito per le diverse prestazioni.

■ LE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI - IMPORTI PROVVISORI

<i>Tipo di provvidenza</i>	<i>Importo mensile</i>	<i>Limite di reddito</i>
Pensioni ciechi civili assoluti	302,52	16.449,85 (1)
Pensioni ciechi civili parziali, chi civili assoluti ricoverati invalidi civili totali, sordomuti	279,75	16.449,85 (1)
Assegno mensile invalidi civili parziali	279,75	4.805,19
Assegno a vita a ciechi civili	207,82	7.908,64 (1)
Indennità frequenza minori	279,75	4.805,19
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	863,85 (1)	Nessuno
Indennità accompagnamento invalidi civili totali	504,07 (1)	Nessuno
Indennità comunicazione sordi	251,22 (1)	Nessuno
Indennità speciale ciechi ventesimisti	200,04 (1)	Nessuno
Lavoratori affetti da talassemia major	502,38	Nessuno

(1) L'adeguamento annuale di tali importi avviene con criteri e periodi di riferimento diversi rispetto alla perequazione delle pensioni. Non appena in possesso degli importi definitivi, sarà nostra cura comunicarli.

■ IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF)

ALIQUOTE D'IMPOSTA		
Scaglioni reddito annuale	Scaglioni reddito mensile	Aliquota perc.le
Fino a €. 15.000,00	Fino a € 1.250,00	23%
Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00	Oltre € 1.250,00 fino a € 2.333,33	27%
Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00	Oltre € 2.333,33 fino a € 4.583,33	38%
Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00	Oltre € 4.583,33 fino a € 6.250,00	41%
Oltre € 75.000,00	Oltre € 6.250,00	43%

NOTA: con reddito complessivo da pensione non superiore a 7.500 €, redditi da terreni per un importo non superiore a € 185,02 e il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze, **l'imposta non è dovuta.**

■ ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

<i>Aliquote</i>	<i>Scaglioni di reddito</i>
1,33%	Sulla quota di reddito fino a €. 15.000
1,93%	Sulla quota di reddito compreso fra € 15.000 e € 28.000
2,03%	Sulla quota di reddito compreso fra € 28.000 e € 55.000
2,23%	Sulla quota di reddito compreso fra € 55.000 e € 75.000
2,33%	Sulla quota di reddito oltre i 75.000 euro

■ DETRAZIONI

Sul reddito da pensione spettano alcune detrazioni previste dalla legge di seguito riassunte.

I. DETRAZIONE PER REDDITI -

a) Detrazione per reddito da pensione (per soggetti di età inferiore a 75 anni)

<i>Redditi</i>	<i>Detrazione annua</i>
Fino a € 7.500,00	€ 1.725,00 (1)

Da €	7.500,00	Fino a €	15.000,00	€	1.255,00	(2)
Da €	15.000,00	Fino a €	55.000,00	€	1.255,00	(3)
Oltre €	55.000,00				----	

(1) L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 690,00.

(2) la detrazione è aumentata del prodotto tra € 470,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.500 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.500 e inferiore a 15.000).

Esempio: reddito di 11.000; $15.000 - 11.000 : 7.500 \times 470 = 250,66$;

La detrazione spettante sarà di € $1.255 + 250,66 = 1.505,66$.

(3) La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro (diminuito del reddito complessivo) e l'importo di € 40.000.

Esempio: reddito di 19.000: $\frac{€ 55.000 - 19.000 €}{40.000} \times 1.255 = 1.129,50$ euro (detrazione spettante).

II. DETRAZIONE PER REDDITI da PENSIONE -

a) Detrazione per redditi da pensione (per soggetti di età pari o superiore a 75 anni)						
<i>Redditi</i>				<i>Detrazione annua</i>		
		Fino a €	7.750,00	€	1.783,00	(1)
Da €	7.500,00	Fino a €	15.000,00	€	1.297,00	(2)
Da €	15.000,00	Fino a €	55.000,00	€	1.297,00	(3)
Oltre €	55.000,00				----	

(1) L'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a € 713,00.

(2) La detrazione è aumentata del prodotto tra € 486,00 e l'importo corrispondente al rapporto fra € 15.000 (diminuito del reddito complessivo) e 7.250 (se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a € 7.750 e inferiore a 15.000).

(3) Vedi precedente punto 3.